



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

ORDINANZA n.13/2019

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO

Vista e Richiamata la precedente ordinanza n.3 del 2019 con la quale si disponeva lo svolgimento del mercato settimanale nell'area di Via Sabanna a partire dal civico n. 55 in direzione del piazzale;

Considerato:

- che la zona, come sopra individuata, si è rivelata di notevole difficoltà, sia per i commercianti che per i cittadini, essendo la stessa decentrata ed anche riconosciuta come particolarmente umida e fredda;
- che a causa di tale trasferimento il mercato settimanale ha subito un notevole calo di frequentazione sia dei cittadini che dei commercianti;
- che lo stesso è un servizio necessario per la popolazione, anche in considerazione delle poche attività commerciali esistenti;
- che occorre garantire la fruibilità del servizio e i diritti fondamentali del cittadino/consumatore

Constato pertanto che si presenta la necessità di diversa collocazione del mercato settimanale;

Vista la particolare conformazione urbanistica del centro urbano, che non dispone di vie di comunicazione alternative alla ex SP3, attraversante il centro abitato, impone l'adozione di provvedimenti eccezionali;

Dato atto che l'unica area che rende fruibile il mercato a tutti i cittadini, anche anziani e diversamente abili, è stata individuata nel tratto stradale del centro abitato, che va dal civico n. 33 al civico 7 di Corso Oliva;

Dato atto:

- che lo svolgimento del mercato sulla predetta area comporterà l'utilizzo soltanto di una parte della carreggiata stradale, sulla quale insistono attualmente stalli di sosta, e conseguentemente già occupata;
- che occorre garantire le condizioni minime di sicurezza in particolare la normale circolazione, il passaggio dei mezzi di soccorso e che il mercato venga svolto in sicurezza;
- che a tal fine saranno adottati opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione, onde evitare situazioni di pericolo. Nell'area interessata, sarà istituita la segnaletica verticale di divieto di sosta, di limite di velocità di 10km/h, segnali di pericolo ed, ove necessario, dispositivi mobili per la delimitazione del mercato e la protezione dei fruitori;
- che la gestione della strada anzidetta a seguito dell'emanazione del DPCM del 20/02/2018 è stata trasferita ad ANAS S.p.a. con decorrenza dal 01/01/2019;
- che con lettera prot.n. 2748 del 13.09.2019, rinnovata in data 23.10.2019, si richiedeva ad ANAS S.p.A., il nulla osta per lo svolgimento del mercato settimanale nel tratto di strada sopra richiamato;

Visto il vigente C.d.S approvato con D. Lgs.30.04.1992 n. 285 e il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114;

Visti gli art.50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 10KM/H** ogni venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, su Corso Oliva dal civico 33 al civico 7;
2. **AI COMMERCianti** di attenersi alle seguenti modalità operative:
 - Il posizionamento dei veicoli e dei banchi vendita deve avvenire entro le ore 08.00;
 - Al termine dell'attività di vendita raccogliere i rifiuti derivanti dall'attività lavorativa e gli imballaggi prodotti in appositi sacchetti, separandoli per tipologia;
3. **DI APPORRE** apposita segnaletica verticale e dispositivi mobili di segnalazione, in prossimità dell'area interessata;

DISPONE

- a) Che la presente ordinanza revoca ogni diversa disposizione antecedente, con essa incompatibile.
- b) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
 - All'Ufficio Tecnico Comunale – All'Ufficio Polizia Locale – Sede;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Mormanno e al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Papasidero;
 - Anas S.p.A;

AVVERTE

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa, nonché la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è reso formalmente pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sarà ulteriormente divulgato tramite il sito istituzionale dell'Ente e nelle pubbliche bacheche.

Dalla Residenza Municipale 27/11/2019



IL SINDACO
(Ing. Fiorenzo CONTE)